

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4029 del 19/10/2016
Oggetto	DITTA FURIA S.R.L. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. (D.D. N. 429 DEL 04.03.2015) PER L'INSERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE CER 100101 NELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO/RECUPEROPER LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4129 del 19/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DITTA FURIA S.R.L. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. (D.D. N. 429 DEL 04/03/2015) PER L'INSERIMENTO DEL RIFIUTO CODICE CER 100101 NELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO/RECUPERO PER LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA.

## LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

### Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

### Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015";

#### Ricordato che

- la Ditta FURIA S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata/rinnovata con D.D. n. 429 del 04/03/2015;
- l'Autorizzazione di cui al predente punto è stata oggetto delle seguenti successive variazioni:
  - D.D. n. 1560 del 24/08/2015, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza, avente per oggetto la proroga del termine di realizzazione dei silos di stoccaggio dei rifiuti pulverolenti;
  - D.D. n. DET-AMB-2016-3168 del 6.09.2016 rilasciata dalla SAC dell'Arpae di Piacenza avente anch'essa per oggetto un'ulteriore proroga dei termini di realizzazione dei silos di stoccaggio dei rifiuti pulverolenti;

#### Viste

- l'istanza, avanzata dalla ditta Furia S.r.l. tramite portale IPPC-AIA, di modifica non sostanziale dell'AIA (prot. Arpae n. PGPC/2016/7220 del 08/07/2016) e successive integrazioni (prot. Arpae n. PGPC/2016/9149 del 26/08/2016), istanza volta ad ottenere l'inserimento del rifiuto di cui il codice CER 100101 nelle attività di trattamento/recupero per la produzione di materia prima;
- la lettera della Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza del 02/09/2016, prot. n. 9371, di avvio del procedimento e (prevista) richiesta della "Relazione Istruttoria" al Servizio Territoriale della Sezione Arpae di Piacenza;
- la "Relazione Istruttoria" del Servizio Territoriale, pervenuta con nota prot. n. 11044 dell'11/10/2016 in cui:
  - viene riferito che "... considerato che il D.M. 05/02/1998 s.m.i., al punto 13.2 dell'allegato 1 suballegato 1, consente il recupero del rifiuto codice CER 100101, proveniente da impianti di recupero energetico di biomasse, nella produzione di conglomerati cementizi (R5), nei cementifici (R5), nell'industria di laterizi e dell'argilla espansa (R5), nella formazione di rilevati e per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, R5 – R10), considerato che, in accordo con la Struttura Autorizzazioni e Concessioni arpae di Piacenza, si ritiene che quanto richiesto dall'azienda costituisca modifica non sostanziale dell'AIA, ritiene non sussistano motivi ostativi di carattere ambientale all'accoglimento della richiesta della ditta Furia srl....";
  - vengono redatte le proposte di modifica da apportare nei diversi punti dell'allegato "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla D.D. n. 429 del 04/03/2015 e s.m.i., proposte che di seguito vengono riportate "(le modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato)":

“• D2.6.1 punto 20 *Le attività di trattamento per il recupero sui rifiuti CER 190112 e CER190111\*, ceneri pesanti e scorie, e del rifiuto CER100101, ceneri dalla combustione di biomasse, devono tenere conto delle seguenti considerazioni:*

*... omissis ...*

- Pertanto il valore del 5,6% di CaO è assunto come valore discriminante, fra rifiuto trattato e materia prima prodotta
- **L'attività di recupero del rifiuto CER 100101 è consentita nel rispetto delle caratteristiche fissate dal D.M. 05/02/1998 s.m.i., al punto 13.2 dell'allegato 1 suballegato 1: ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti, PCDD in concentrazione non superiore a 0,1 ppb sul secco, PCB,PCT <5 ppm sul secco. La conformità del rifiuto andrà verificata in corrispondenza del primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque con frequenza**

**non inferiore ad un anno.**

- L'attività di recupero sul CER 190111\* è ammessa considerato anche lo studio denominato "Recupero delle ceneri pesanti e scorie dei termovalorizzatori per la produzione di inerte da calcestruzzo" Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria, che nello specifico ha affrontato anche la problematica della classificazione delle ceneri pesanti, come rifiuto non pericoloso o pericoloso.
- (pag.64) L'attività di recupero sul CER 190111\* dovrà avvenire in modo separato da quella **sui CER 190112 e 100101**;
- **trattamento di selezione + raffinazione** – Se CaO è < 5,6 % nel prodotto dopo il trattamento, lo stesso rimane un rifiuto **CER 100101/190112/190111\***

componente	Rifiuto <b><u>CER 100101 / 190112 / 190111*</u></b>
<b>CaO</b>	<b>&lt; 5,6%</b>

**27. Le attività di trattamento per il recupero, per le quali non è richiesto il test di cessione del DM 5/2/1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, dovranno essere oggetto di studio.**

Le attività di trattamento indicate ai precedenti punti 22 – 23 e 25 per le quali non è richiesto il test di cessione del DM 5/2/1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, sugli inerti utilizzati nella realizzazione delle materie prime, sono stati oggetto dello studio "Valutazione dei test di eluizione dei prodotti realizzati con materie naturali e di quelli ottenuti con apporto di materie artificiali", **eseguito sulle scorie provenienti da impianti di incenerimento rifiuti solidi urbani e assimilati.**

Le risultanze hanno fornito le necessarie garanzie circa gli effetti sull'ambiente prodotti da tali attività. Lo studio dovrà essere ulteriormente sviluppato, in relazione alla messa sul mercato dei singoli manufatti/prodotti, per il conseguimento della certificazione CE prima della relativa commercializzazione. In tale contesto verranno previste le prove di eluizione fino allo step 6 della Norma UNIEN 15876/2012, con l'obiettivo del confronto tra le caratteristiche delle materie prime prodotte, con le medesime partendo dalla materia prima vergine, sia per quanto ne concerne l'utilizzo e relative caratteristiche, sia per gli aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente. Le risultanze dovranno essere inviate alla Provincia di Piacenza.”;

**RITENUTO** condivisibile quanto espresso nella "Relazione Tecnica" dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza e che, pertanto, possa essere accolta la richiesta della Ditta Furia s.r.l. tramite la conseguente modifica dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. provinciale n. 429/2015;

**Considerato che** il presente provvedimento non comporta spese;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento dell'Arpae per il decentramento amministrativo;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- a) di modificare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), rilasciata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 429 del 04/03/2015 e sm.i., relativa all'installazione per l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta Furia s.r.l. (P.Iva n. 01697830345) sita in Caorso – Loc. Fossadello, apportando nell'allegato "Condizioni dell'A.I.A." le variazioni proposte nella "Relazione Istruttoria" del Servizio Tecnico al paragrafo "D2.6 Gestione dei rifiuti – Limiti e Prescrizioni" – sotto paragrafo "D.2.6.1 Prescrizioni e limiti" – punti "20" e "27". Tali parti vengono di seguito riportate, per il buon ordine, nel nuovo testo comprensivo delle modifiche introdotte con il presente atto:

“20 Le attività di trattamento per il recupero sui rifiuti CER 190112 e CER 190111\*, ceneri pesanti e scorie, e del rifiuto CER 100101, ceneri dalla combustione di biomasse, devono tenere conto delle seguenti considerazioni:

Premesso che il rapporto dei componenti calcarei e argillosi nelle materie prime, è classificato da “Duda W.H. - La fabbricazione del cemento” secondo lo schema:

classificazione	tenore in CaCO <sub>3</sub> %		tenore in CaO %	
	min.	max.	min.	max.
Calcare ad alto tenore	96	100	54,05	56,03
Calcare marnoso	90	96	50,43	54,05
Marna calcarea	75	90	42,02	50,43
Marna	40	75	22,41	42,02
Marna argillosa	10	40	5,60	22,41
Argilla marnosa	4	10	2,24	5,60
Argilla	0	4	0	2,24

da questo si ricava che Il valore minimo di calcare espresso come ossido di calcio in una marna argillosa è pari al 5,6 %.

- Pertanto il valore del 5,6% di CaO è assunto come valore discriminante, fra rifiuto trattato e materia prima prodotta.
- L'attività di recupero del rifiuto CER 100101 è consentita nel rispetto delle caratteristiche fissate dal D.M. 05/02/1998 s.m.i., al punto 13.2 dell'allegato 1 suballegato 1: ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti, PCDD in concentrazione non superiore a 0,1 ppb sul secco, PCB,PCT <5 ppm sul secco. La conformità del rifiuto andrà verificata in corrispondenza del primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e comunque con frequenza non inferiore ad un anno.
- L'attività di recupero sul CER 190111\* è ammessa considerato anche lo studio denominato “Recupero delle ceneri pesanti e scorie dei termovalorizzatori per la produzione di inerte da calcestruzzo” Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria, che nello specifico ha affrontato anche la problematica della classificazione delle ceneri pesanti, come rifiuto non pericoloso o pericoloso.
- L'attività di trattamento per il recupero sulle ceneri pesanti e scorie è ammessa considerato anche lo studio denominato “Studio sulle diossine nelle materie prime derivanti dalle ceneri dei termovalorizzatori ed utilizzate come inerte nella produzione di calcestruzzo” Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria.
- L'attività di trattamento per il recupero sulle ceneri pesanti e scorie per la produzione delle marne per i cementifici è ammessa anche considerando la possibilità di verifica della tracciabilità (dal rifiuto al destino) della materia prima, mediante i registri di carico scarico delle materie prime e di poter produrre un elenco dei destinatari con allegati contratti/impegni/convenzioni.
- L'attività di recupero sul CER 190111\* dovrà avvenire in modo separato da quella sui CER 190112 e 100101.
- Queste considerazioni non sono pertinenti al successivo punto D per il quale il tenore di ossido di calcio non rileva.
- L'attività di trattamento per il recupero sulle ceneri pesanti e scorie per la produzione di manufatti in calcestruzzo è ammessa considerato anche lo studio denominato “Recupero e valorizzazione di scorie da combustione di RSU nel comparto edile” CNR- Istituto per lo studio dei materiali Nanostrutturati- Roma.

**Le attività previste nel presente punto 20 dovranno avvenire secondo le modalità sotto descritte:**

**trattamento di selezione + raffinazione** – Se CaO è < 5,6 % nel prodotto dopo il trattamento, lo stesso rimane un rifiuto CER 100101/190112/190111\*

componente	Rifiuto CER 100101 / 190112 / 190111*
<b>CaO</b>	<b>&lt; 5,6%</b>

Se CaO è > 5,6 % nel prodotto dopo il trattamento, si ottiene una materia prima: **marna per i cementifici**, come da caratteristiche di cui ai punti successivi

Non è richiesto il test di cessione del DM 5/2/1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, per l'invio della marna ai cementifici.

La "selezione" avviene nella "linea di vagliatura e lavaggio", tramite trattamento di vagliatura, selezione magnetica, frantumazione, e infine nella raffinazione, come meglio indicato negli schemi di trattamento.

**trattamento di selezione + raffinazione** - Se CaO è > 5,6 % nel prodotto dopo il trattamento, si ottiene una materia prima denominata "marna argillosa-MP", se la composizione inerente gli ossidi sotto riportati, rientra nel seguente schema:

componente	Marna argillosa= MP %
SiO <sub>2</sub>	30----60
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5----15
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5----15
CaO	5,6. ÷ 22

Soddisfatte le condizioni suddette la "marna argillosa-MP" da trattamento scorie è un prodotto e come MP, non è più soggetta alla normativa sui rifiuti. **La destinazione è esclusivamente quella dei cementifici.**

**trattamento di selezione + raffinazione + eventuale aggiunta di carbonati**, si ottiene una materia prima denominata marna con contenuto di carbonati superiore al punto precedente

Per le marne a basso titolo che contengono una bassa percentuale di carbonato di calcio per raggiungere i valori che in natura posseggono le materie prime più pregiate occorre, spesso, aggiungere una quantità di carbonato di calcio. Allo scopo si possono utilizzare rifiuti la cui composizione presenta un titolo di carbonato di calcio elevato. Le quantità esatte andranno calcolate in funzione della composizione della scoria e del rifiuto da aggiungere a base di carbonato di calcio oppure della materia prima aggiunta.

I rifiuti miscelabili con la marna basso titolo, utilizzabili per lo scopo sopra descritto, sono:

- CER 01 01 02 rifiuti di estrazione non metalliferi
- CER 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
- CER 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- CER 10 13 04 rifiuti di calcinazione e dell'idratazione del calcare

La "selezione" avviene nella linea di vagliatura e lavaggio, tramite trattamento di vagliatura, selezione magnetica, frantumazione, e infine nella raffinazione, come meglio indicato negli schemi di trattamento.

L'aggiunta e miscelazione dei carbonati può avvenire a valle della raffinazione oppure in testa al trattamento in funzione del tipo di rifiuto da miscelare.

Il prodotto finale, è una materia prima, denominato "marna-MP", se la composizione inerente gli ossidi rientra nel seguente schema:

componente	Marna = MP %
SiO <sub>2</sub>	20 - 50
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5 - 15
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5 - 15
CaO	22 - 42

Soddisfatte le condizioni suddette la "marna - MP" da trattamento scorie è un prodotto e come MP, non è più soggetta alla normativa sui rifiuti. **La destinazione è esclusivamente quella dei cementifici.**

**trattamento di selezione + raffinazione + lavaggio**, si ottiene una materia prima denominata inerte riutilizzabile negli aggregati di calcestruzzo, avente le seguenti caratteristiche-

Caratteristiche degli inerti secondo UNI EN 12620 : 2008 con granulometria:

Aggregato	Dimensione	
Grosso	D/d<2 o D< 11,2	Gc 85/20
Grosso	D/d>2 o D> 11,2	Gc 90/15
Fine	D=<4 e d=0	Gf85

La composizione di CaO e degli altri ossidi, non rileva ai fini dell'utilizzo negli aggregati di calcestruzzo. Pertanto il limite di cui la punto A (CaO < 5,6 %) non sussiste.

La "selezione" avviene nella linea di vagliatura e lavaggio, tramite trattamento di vagliatura, selezione magnetica, frantumazione, raffinazione e lavaggio, come meglio indicato negli schemi di trattamento.

Il recupero delle scorie di cui al CER190111\*, potrà avvenire solamente per quelle derivanti da termovalorizzatori operanti come attività primaria sui rifiuti RSU."

*"27 Le attività di trattamento per il recupero, per le quali non è richiesto il test di cessione del DM 5/2/1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, dovranno essere oggetto di studio.*

Le attività di trattamento indicate ai precedenti punti 22 – 23 e 25 per le quali non è richiesto il test di cessione del DM 5/2/1998, come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, sugli inerti utilizzati nella realizzazione delle materie prime, sono stati oggetto dello studio "Valutazione dei test di eluizione dei prodotti realizzati con materie naturali e di quelli ottenuti con apporto di materie artificiali", eseguito sulle scorie provenienti da impianti di incenerimento rifiuti solidi urbani e assimilati. Le risultanze hanno fornito le necessarie garanzie circa gli effetti sull'ambiente prodotti da tali attività.

Lo studio dovrà essere ulteriormente sviluppato, in relazione alla messa sul mercato dei singoli manufatti/prodotti, per il conseguimento della certificazione CE prima della relativa commercializzazione. In tale contesto verranno previste le prove di eluizione fino allo step 6 della Norma UNIEN 15876/2012, con l'obbiettivo del confronto tra le caratteristiche delle materie prime prodotte, con le medesime partendo dalla materia prima vergine, sia per quanto ne concerne l'utilizzo e relative caratteristiche, sia per gli aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente.

Le risultanze dovranno essere inviate alla SAC dell'Arpae di Piacenza".

- b) di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente determinazione, quanto già disposto nel precedente atto dell'Amministrazione Provinciale D.D. n. 429/2015 in premessa specificato e s.m.i.;
- c) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE  
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI  
CON FIRMA DIGITALE**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**